



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER L'ATTIVITÀ DI:**

INSTALLAZIONE IMPIANTI

(L. 5 marzo 1990, n. 46 – D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

AUTORIPARAZIONE

(L. 5 febbraio 1992, n. 122)

PULIZIA

(L. 25 gennaio 1994, n. 82 – D.M. 7 luglio 1997, n. 274)

FACCHINAGGIO

(D.M. 30 giugno 2003, n. 221)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER L'ATTIVITÀ DI:**

INSTALLAZIONE IMPIANTI

(L. 5 marzo 1990, n. 46 – D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

AUTORIPARAZIONE

(L. 5 febbraio 1992, n. 122)

PULIZIA

(L. 25 gennaio 1994, n. 82 – D.M. 7 luglio 1997, n. 274)

FACCHINAGGIO

(D.M. 30 giugno 2003, n. 221)

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sospensione dell'attività o cancellazione

Articolo 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Articolo 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 – Ufficio competente

Articolo 6 – Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 – Audizione

Articolo 8 - Segnalazioni

Articolo 9 – Termini

Articolo 10 – Contestazione del comportamento

Articolo 11 – Decisione

Articolo 12 – Verifica sospensione attività

Articolo 13 – Verifica delle scritture contabili

Articolo 14 – Tutela della riservatezza "Privacy"

Articolo 15 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione:

- della sospensione alla prosecuzione dell'attività per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio;
- la cancellazione dell'impresa di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio limitatamente all'esercizio dell'attività.

Art. 2 – Sospensione dell'attività o cancellazione

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti, in caso di violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, da tre a sei mesi se sono segnalati inadempimenti di particolare gravità circa gli interventi effettuati sui mezzi.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia, se venga accertata:

- l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- un'infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabile su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se si accerta:

- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla l. 1369/60;
- ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'art. 11 del d.m. 221/03 in particolare: mancato deposito dei contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000,00 euro all'anno entro 30 giorni dalla stipula presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio o mancata stipula per tali contratti di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione

apposita istanza e si impegna a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, se sono segnalati gravissimi inadempimenti circa gli interventi effettuati sui mezzi o in caso di violazione ripetuta ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 122/92 (esercizio da parte dell'impresa di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni diverse da quelle a lei riconosciuta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale) o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia se l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se:

- l'impresa non presenti istanza di sospensione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione o quando perde uno o più requisiti richiesti;
- l'istanza di sospensione non viene accolta;
- l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato.

Art. 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Il Dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti disciplinari delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento.

A questi è demandato il compito di curare il procedimento, di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali.

Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento che ha determinato la turbativa di mercato;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria;
- propone al Dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta, viceversa, in capo al Dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 – Ufficio competente

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è l'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

Art. 6 – Segnalazione delle violazioni

Chiunque, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare, può presentare una segnalazione/esposto debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio "Metrico e tutela del prodotto".

La segnalazione/esposto deve essere inoltrata all'ufficio utilizzando esclusivamente l'apposito modello, redatto in tutte le sue parti in modo chiaro e leggibile, reperibile in formato .pdf compilabile sul sito della Camera di Commercio di Brescia all'indirizzo www.bs.camcom.it.

Nel caso la segnalazione/esposto fosse in forma anonima, la stessa verrà archiviata.

Il responsabile del procedimento, se archivia l'esposto, ne dà comunicazione al soggetto che ha presentato la segnalazione; diversamente, avvia il procedimento e ne dà notizia, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo domicilio digitale se imprenditore, a chi ha presentato la segnalazione e al soggetto individuato come responsabile della violazione.

Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente e presso il quale può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni 30 di trasmettere esclusivamente tramite domicilio digitale una memoria illustrativa, nonché l'indicazione di eventuali testi a discarico. Tale termine non è dilatorio; va incluso nel termine di 180 giorni di cui al successivo art. 9) punto b).

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per mezzo del domicilio digitale dell'impresa e degli eventuali testimoni individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione.

Art. 7 – Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari è preceduta dall'audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testimoni individuati dall'ufficio e richiesti dal mediatore.

L' audizione si tiene alla presenza del Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'Area con posizione organizzativa e del responsabile dell'ufficio che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Durante l'audizione il mediatore può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale a cura del responsabile d'ufficio. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio competente per materia e dall'audito, viene protocollato. Un originale viene rilasciata immediatamente all'audito.

L'audito ha diritto di far inserire a verbale proprie dichiarazioni.

Il Dirigente ha la facoltà di decidere che l'audizione si tenga a distanza, realizzando il collegamento attraverso la piattaforma Google Meet.

Nel caso che l'audizione si tenga a distanza, il relativo verbale, protocollato e firmato digitalmente dalle parti, viene trasmesso successivamente all'audito con posta elettronica certificata.

Art. 8 – Segnalazioni

Il responsabile del procedimento trasmette le segnalazioni che comportino l'obbligo di trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria mentre l'informativa all'interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria quale atto d'ufficio.

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare notizia dei provvedimenti previsti per l'attività di facchinaggio agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Art. 9 – Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- a) per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare accertamenti presso privati e/o enti pubblici;
- b) per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dal mediatore;
- c) per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- d) per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipenda esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- e) per la convocazione all'audit: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- f) per la comunicazione della decisione all'audit: entro 15 giorni dalla decisione;
- g) fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono decorrere almeno 60 giorni.

Art. 10 – Contestazione del comportamento

Il fatto o comportamento contestato alle imprese in esame viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco l'impresa;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;
- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 11 – Decisione

Il Dirigente dell'Area Anagrafica adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato con posta elettronica certificata all'impresa. La conclusione del procedimento viene comunicata al soggetto che ha presentato la segnalazione.

Art. 12 – Verifica sospensione attività

Nel caso di provvedimento disciplinare di sospensione dell'attività, la notizia deve essere iscritta a cura del sanzionato con modalità telematica nel repertorio delle notizie economico amministrative, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 581/95.

Nel caso l'interessato non provveda, la notizia verrà acquisita d'ufficio e contestualmente verrà accertata la relativa violazione amministrativa.

Nel corso delle ispezioni disposte al fine di verificare l'effettiva sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si deve accertare che i locali non siano accessibili al pubblico e non vi sia alcuna attività rivolta allo stesso.

Art. 13 – Verifica scritture contabili

La documentazione contabile (a titolo esemplificativo: registro fatture, libro giornale o, nel caso di contabilità semplificata, registro IVA) che dimostra l'effettiva sospensione dell'attività di mediazione, a seguito dell'adozione del provvedimento dirigenziale di sospensione della stessa, deve essere trasmessa all'ufficio competente con domicilio digitale, fatta salva la possibilità di audire l'interessato, anche su sua richiesta, al fine di acquisire elementi aggiuntivi per la valutazione del caso in esame.

Dell'esito dell'esame delle evidenze contabili, l'ufficio competente redige apposito verbale e dà comunicazione all'interessato a conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 14 - Tutela della riservatezza "Privacy"

La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2023 ed è pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)